



Neon è uno speaker maneggevole e comodo da portare ovunque. Si attiva tramite Bluetooth ed è waterproof; la scocca in silicone e il design dell'interfaccia sono antiurto. Il laccio laterale in neoprene aiuta a trasportare Neon in modo pratico e sicuro. I pochi tasti presenti sono leggermente sporgenti e ben visibili in modo da facilitare l'utente al momento dell'utilizzo. La potenza è di 5W di alta qualità per bassi profondi e suono cristallino, delicato e morbido. La capacità delle batterie al litio è stata aumentata a 730 mAh e conferisce una durata più lunga. Neon può essere utilizzata ininterrottamente da 5 a 8 ore. Il dispositivo funziona inoltre con vari dispositivi Bluetooth come: Mac, Android, Tablet, ecc. Progetto realizzato in collaborazione con Elena Butera, Valentina Camozzi e Andrea Riva.

Le copertine della nostra newsletter per l'anno 2020 sono dedicate ai progetti di Rebecca Bonino, giovane *product designer* cuneese, che ringraziamo per averci fornito i suoi concept progettuali. Laureata a luglio 2019 in Design del Prodotto presso lo IAAD – Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino, attualmente Rebecca vive e lavora a Manchester (<https://uk.linkedin.com/in/rebecca-bonino-66b417163>).

Commercialisti Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it Giusto dr. Davide d.giusto@studiocugnasco.it	Ufficio Contabilità Giordano Chiara Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Cravero Valentina Renaudo Mercedes	contabilita@studiocugnasco.it	Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto
Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Segreteria Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Dutto Giulia	segreteria@studiocugnasco.it	Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust
Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Bottasso Elisabeth Tonelli Danila			Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" - www.il-trust-in-italia.it

Dedichiamo l'intero contenuto di questo Notiziario ad una sintesi delle principali norme emanate in questo periodo di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al cosiddetto DECRETO RILANCIO (DL 19/05/2020, n. 34) che ha anche inteso colmare alcune delle lacune emerse in seguito ai primi interventi emergenziali contenuti nei precedenti DECRETO CURA ITALIA e DECRETO LIQUIDITA'. Va peraltro tenuto presente che il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Ciò avverrà sicuramente con modificazioni, per cui quanto viene illustrato in questo Notiziario potrà subire non poche variazioni. Già ad oggi, infatti, sono stati presentati diversi emendamenti.

Temi del mese	Pag.
Locazione di fabbricato abitativo e commerciale, affitto d'azienda e interventi di contrasto al Covid-19.	3
Le misure del Decreto Rilancio	
Contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese.....	5
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.....	5
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari.....	6
Novità in materia di Irap.....	6
Il superbonus del 110%.....	7
Crediti d'imposta per l'adeguamento e la sanificazione dei luoghi di lavoro.....	7
Cessione bonus edilizi e crediti d'imposta COVID-19.....	8
Rimodulato il calendario delle scadenze per avvisi ed accertamenti fiscali con il Decreto Rilancio.....	9
Riduzione dell'aliquota Iva sui dispositivi necessari per il contenimento dell'emergenza da COVID-19.	10
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate.....	10
Credito d'imposta per la capitalizzazione delle imprese.....	10
Indennità a favore di lavoratori autonomi iscritti ad albi professionali.....	11
Le misure per start-up, PMI innovative e ricerca privata.....	12
Bonus vacanze.....	14
Esenzione dal pagamento dell'acconto IMU 2020 per il settore turistico.....	14
Altre novità introdotte dal DL Rilancio.....	14
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato.....	14
Finanziamenti e contributi	
Ampliate le attività commerciali beneficiarie del Bonus Piemonte.....	15
Consulenza del lavoro	
Cassa integrazione DL 34/2020.....	16
Bonus baby sitting.....	17
Infortunio da COVID-19.....	17
Lavoro sommerso e irregolare.....	18
Bonus lavoro domestico.....	18
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	18
Scadenziario	
Mese di luglio.....	19

Numeri utili			
Aliquote Irpef (1)		Cambio €/\$ (3)	1,1308
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	0,625 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (5)	-0,4 %
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Saggio di interesse legale (6)	0,05 %
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	Tassi Euribor (7)	
- oltre 75.000,00	43 %	- 6 mesi	-0,209 %
Aliquota Ires (2)	24 %	- 12 mesi	-0,137 %
Aliquota Irap	3,9 %		
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

(1) A decorrere dall'1.01.2007
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 16.06.2020
 (4) Vedi pagina 18
 (5) Variazione % del mese di maggio 2020 sul mese di maggio 2019
 (6) A decorrere dall'1.01.2020
 (7) Aggiornati alla data del 16.06.2020, valuta del 18.06.2020, base 365

Orari di apertura dello Studio Cugnasco	

Lunedì:	8.30-12.30 / 14.30-18.30
Martedì:	8.30-12.30 / 14.30-18.30
Mercoledì:	CHIUSO
Giovedì:	8.30-12.30 / 14.30-18.30
Venerdì:	8.30-12.30 / 14.30-18.30
Si ricorda che lo Studio riceve solo su appuntamento.	

Locazione di fabbricato abitativo e commerciale, affitto d'azienda e interventi di contrasto al Covid-19*La sorte dei contratti in corso*

Tre le tante questioni che si stanno prospettando in questo periodo di emergenza sanitaria, numerose riguardano i contratti in corso. Tra questi, sono oggetto di grande considerazione soprattutto la locazione immobiliare a uso commerciale e l'affitto di azienda.

Molto si sta discutendo anzitutto – un cenno era già stato in un altro contributo per questa *newsletter* – per quanto concerne l'obbligo del conduttore e dell'affittuario di pagare il canone, relativamente al periodo in cui era stata imposta la chiusura degli esercizi per rallentare l'espandersi del contagio.

Da questo punto di vista, il legislatore – in una prima fase solamente per gli immobili indicati catastalmente come C1 (v. art. 65 DL 18 del 2020), poi per tutti quelli destinati a uso commerciale – ha previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone dovuto (art. 256 del c.d. decreto rilancio) e stabilito che il rispetto delle misure di contenimento previste dal citato decreto 18 (e da quelli che gli sono succeduti) è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.(art. 91 DL cit.). Ciò significa che il mancato versamento del canone non potrà comportare l'obbligo per il conduttore (o per l'affittuario) di risarcire il danno, o di pagare interessi di mora e meno che meno lo scioglimento del contratto per inadempimento.

In questo senso, alcuni provvedimenti, resi da giudici di merito in sede cautelare, hanno impedito al locatore di agire nei confronti del fideiussore che aveva garantito l'adempimento della prestazione dell'inquilino.

Si discute poi quanto al fatto che il conduttore possa accedere ai rimedi previsti quando un evento sopravvenuto, non prevedibile, vada a incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico tra le prestazioni dovute dalle parti.

Si può ipotizzare di ricorrere alla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta temporanea o parziale (provocata dal limitato godimento del fabbricato o dell'azienda nel periodo del *lockdown*), che prevede il diritto del conduttore o dell'affittuario di ottenere una riduzione del canone o addirittura il recesso, quando non abbia più interesse a conseguire la prestazione (si pensi alla locazione commerciale di un locale adibito a noleggio di sci e scarponi in una località turistica, o a ospitare la sede di una scuola di sci).

Un'altra strada potrebbe consistere nell'accedere al rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, il quale – a fronte di un evento straordinario e imprevedibile – consente alla parte, tenuta a adempiere una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, di conseguire la risoluzione del contratto, se l'altra parte non offre di ricondurre il contratto a condizioni eque.

Un'altra ancora consiste nel ricorrere alla presupposizione: muovendo cioè dall'idea che, tra i presupposti di fatto sul quale si regge il contratto di locazione o d'affitto vi sia l'utilizzabilità del fondo o dell'azienda al fine di svolervi l'attività d'impresa (ciò che appare pressoché certo), tenendo conto del fatto che una circostanza non prevedibile (come la pandemia) ha impedito la realizzazione di quel presupposto, la buona fede nell'esecuzione del contratto dovrebbe comportare una riduzione del canone dovuto dal conduttore, quanto meno nel periodo di chiusura forzata.

Quest'ultima è sicuramente la soluzione più alla moda (quindi, è da ritenere, quella che molti giudici mostreranno di preferire) ma anche quella che ci convince meno, se non altro perché l'istituto della presupposizione non è stato disciplinato nel nostro codice civile, proprio perché si voleva evitare che lo Stato, attraverso i suoi organi giurisdizionali, potesse erodere la vincolatività del contratto, con il pretesto della buona fede e della correttezza, buone per tutte le stagioni.

Personalmente, crediamo che vada seriamente approfondita la possibilità di applicare, almeno per l'affitto d'azienda (ma probabilmente non sembra difficile fare lo stesso per la locazione di fondi commerciali), l'art. 1623, il quale consente all'affittuario di ottenere una riduzione del fitto o, secondo le circostanze, anche la risoluzione del contratto, quando “in conseguenza di una legge o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva” il rapporto contrattuale risulti notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente un vantaggio o una perdita.

È assai probabile che in molti casi, a ogni modo, non sarà necessario rivolgersi al giudice, giacché le parti potranno rinegoziare il contratto, evitando i rischi e i costi di un procedimento giurisdizionale. Da questo punto di vista, il fatto che le controversie in materia di locazione siano soggette all'obbligo di esperire il tentativo preliminare di mediazione potrebbe rivelarsi in molti casi utile, sempre che il mediatore abbia la sensibilità e la preparazione pratica per formulare alle parti litiganti una proposta di adeguamento del canone che sia accettabile per entrambe.

I costi per le opere e gli interventi richiesti per rendere sicuri i locali e le attrezzature

Un'altra questione – assai meno esaminata sinora dagli studiosi e forse più insidiosa – riguarda la distribuzione, tra il locatore e il conduttore (o l'affittante dell'azienda), dei costi e delle spese richieste per “sanificare e igienizzare” i locali e per realizzare le opere necessarie per esercitare l'impresa in condizioni di sicurezza.

La questione può essere riguardata da due differenti punti di vista. Anzitutto occorre considerare infatti i casi in cui il contratto di locazione venga stipulato dopo l'insorgere della pandemia. Secondo l'art. 1575, n. 1 cod. civ., il locatore deve consegnare la cosa in buono stato di manutenzione. Ci sembra che non si possa allora prescindere dal fatto che l'immobile locato (come la relativa attrezzatura affittata) debba essere adeguatamente pulito e quindi, come si dice appunto nel nuovo lessico post Covid, «igienizzato e sanificato», a spese del locatore.

Ove ciò non dovesse accadere, la cosa consegnata non potrà che ritenersi viziata, ai sensi dell'art. 1578: il conduttore potrà allora ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (se la locazione o l'affitto fossero già stati stipulati), ovvero conseguire il rigetto della domanda proposta dal locatore, diretta a ottenere la sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a causa dell'eccezione d'inadempimento dell'attore agli obblighi testé indicati, se le parti avevano (come spesso accade) stipulato un preliminare di locazione o d'affitto d'azienda.

Da questo punto di vista deve altresì essere rammentato che le contrarie pattuizioni - in quanto espongono il conduttore a “serio pericolo per la salute di lui e dei familiari” sono nulle per contrasto con l'art. 1580 (e pure con l'art. 1229, 2° comma). Le pattuizioni a cui vorrei alludere sono quelle, spesso contenute nei formulari contrattuali, in cui si pongono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per adeguare i locali (l'azienda) agli standard di sicurezza previsti dalla legge o dai regolamenti o dalle regole di normale prudenza.

Ove i contratti fossero invece già stati stipulati prima della pandemia, va considerato che la legge impone al locatore di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto (art. 1575, n. 2). Non sembra di poter sostenere ragionevolmente, che tra quegli obblighi non debba essere ascritto anche quello di munire l'unità immobiliare (o parti del patrimonio aziendale) di quei dispositivi di sicurezza (protezioni in plexiglass, aspiratori, porte per accedere ai locali distinte da quelle per recederne). Diversamente, quelle cose dovrebbero ritenersi viziate a causa di fatti sopravvenuti: e nuovamente la legge consente, in queste ipotesi, al conduttore di ottenere la riduzione del corrispettivo o la risoluzione del contratto (art. 1581).

Si tratta del resto di interventi che costituiscono “riparazioni necessarie”, poste tanto dal codice civile quanto dalla legislazione speciale a carico esclusivo del locatore (v. art. 1576 cod. civ.), essendo ascrivibili all'ambito della manutenzione straordinaria (e non a quello della piccola manutenzione), sia per i costi in genere ragguardevoli, sia per l'imprevedibilità degli interventi non provocati dalla vetustà o dall'uso.

Lo confermano sia l'art. 1609 – sia pure relativo alla locazione di fondi urbani destinati ad abitazione – sia soprattutto l'art. 9 l. 392 del 1978, che pone interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, solamente le spese relative al servizio di pulizia – e ci si riferisce alla pulizia necessaria in ragione dell'uso, non a quella dovuta per prevenire l'espandersi del contagio. Ancora, in tema di affitto d'azienda, l'art. 1621 ascrive alle obbligazioni del locatore le riparazioni straordinarie, come sono appunto quelle richieste per rendere le attrezzature fruibili in condizioni di relativa sicurezza durante il perdurare del contagio, mentre le altre sono a carico dell'affittuario.

Va ancora rammentato che, se gli interventi si protraggano per oltre un sesto della durata della locazione (quindi dodici mesi per le ordinarie locazioni a uso diverso dall'abitazione ovvero diciotto mesi, quando si tratti di locazioni di alberghi o teatri), ma in ogni caso se si protraggano oltre venti giorni, il conduttore ha diritto alla riduzione del corrispettivo proporzionale. Trattandosi di affitto d'azienda, invece, se le riparazioni a carico del locatore comportano una perdita superiore al quinto del reddito annuale l'affittuario può ottenere la riduzione del fitto o lo scioglimento del contratto.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese

L'art. 25 del DL c.d. "Rilancio" prevede la concessione di un **contributo a fondo perduto**, a favore di **imprese**, anche agricole, e **lavoratori autonomi** colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Tale contributo verrà erogato previa presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Nelle prossime settimane l'Amministrazione Finanziaria adotterà i conseguenti provvedimenti che porteranno all'introduzione del modello compilativo dell'istanza, con l'obiettivo di arrivare all'erogazione delle risorse entro la fine del mese di giugno.

Il contributo si sostanzia in una somma *una tantum*, riconosciuta in presenza di una **riduzione di almeno un terzo** del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3.000 euro, il beneficio spetterà se il fatturato nel mese di aprile 2020 è stato minore di 2.000 euro. Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019** il contributo è concesso comunque, a prescindere dal requisito relativo alla riduzione di cui sopra.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), vale a dire:

- **l'indennità** di cui all'art. 27 del Decreto riservata ai **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps**, titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo;

- l'indennità riservata ai lavoratori dello spettacolo;

- l'indennità riservata a tutti i **professionisti iscritti a casse di previdenza private**.

Il Decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell'indennità di cui all'art. 28 del DL n. 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile potranno accedere anche al contributo in questione, il quale andrà idealmente a sostituire l'indennità del mese di maggio.

In presenza della suddetta riduzione del fatturato il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente;

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente;

- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a **1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019 potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l'attività è iniziata dopo aprile. In questo caso spetterebbe l'agevolazione base, ma si attendono chiarimenti sul tema.

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

L'art. 28 del DL n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto "Rilancio") prevede, per contrastare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un nuovo **credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, relativi ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**. Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, che **non** abbiano conseguito ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Le strutture alberghiere e agrituristiche possono, invece, beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Per i tutti soggetti locatari è inoltre previsto che il credito d'imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, di lavoro autonomo, mentre per gli enti non commerciali rilevano i canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che il nuovo credito d'imposta riguarda tutti gli immobili ad uso non abitativo, non essendo prevista, come per il bonus botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL n. 18/2020, la

Le misure del Decreto Rilancio

classificazione in una sola categoria catastale (nel caso di specie era la categoria C/1). Inoltre l'agevolazione spetta in misura ridotta anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività. Per espressa disposizione normativa l'agevolazione è utilizzabile solo successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta è commisurato all'importo **versato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. In particolare il credito d'imposta spetta in **misura pari al 60%** dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, di leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo, **o al 30%** in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap. Viene inoltre disposto che l'agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Quanto alle modalità di utilizzo il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione nel modello F24 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E del 6.06.2020, ha istituito il codice tributo 6920 necessario per l'esposizione della compensazione tramite modello F24.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

L'art. 186 del DL Rilancio ha previsto **per il 2020** un innalzamento del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari dal 30% al 50%**. Nessuna modifica è stata invece apportata al meccanismo di calcolo dell'agevolazione, introdotto dal precedente Decreto Cura Italia, per cui per il 2020 il credito d'imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e non, quindi, sui soli investimenti incrementali. Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche:

- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

Il DL "Rilancio" ha inoltre disposto che, per l'anno 2020, la comunicazione telematica preventiva per l'accesso al credito debba essere presentata nel **periodo dall'1.09.2020 al 30.09.2020**. Restano comunque valide anche le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo di presentazione ordinario (quello ante modifiche normative), ossia dall'1.03.2020 al 31.03.2020.

Novità in materia di Irap

L'art. 24 del Decreto Rilancio prevede, per imprese e lavoratori autonomi con **ricavi o compensi** relativi all'esercizio 2019 **inferiori ai 250 milioni di euro**, **l'esclusione dal versamento del saldo Irap** relativo all'anno **2019** e della **prima rata dell'acconto Irap** relativo all'anno **2020**. Su tale ultimo punto il Decreto stabilisce espressamente che l'importo del primo acconto Irap 2020 sarà comunque escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020, che **rileverà come versato in maniera figurativa** ai fini del predetto calcolo. A titolo esemplificativo: si supponga che un'impresa abbia indicato nel rigo IR21 della dichiarazione Irap 2020 un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000 euro e che, quindi, il primo acconto Irap che non dovrà essere versato a giugno ammonti a 4.000 euro. Ipotizzando che a novembre venga versata la seconda rata in misura pari a 6.000 euro e che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000 euro, la dichiarazione Irap 2021 chiuderà a credito per 2.000 euro.

Un ulteriore aspetto che è stato modificato rispetto alla versione iniziale dell'articolato attiene alla misura della prima rata d'acconto 2020 esclusa dal versamento. Viene infatti stabilito che occorre considerare tale versamento figurativo in misura pari al:

- **40%** dell'acconto complessivamente dovuto, per i **soggetti estranei agli ISA**;
- **50%** dell'acconto complessivamente dovuto, per i **soggetti ISA**.

Pertanto, sempre supponendo un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000 euro, il primo acconto Irap 2020 che non dovrà essere versato a ammonta a:

- 4.000 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000 euro, per i soggetti ISA.

Per espressa previsione dell'art. 24 del DL n. 34/2020, infine, resta comunque fermo il versamento

dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2019. In pratica anche i contribuenti che non hanno corrisposto gli acconti relativi a tale periodo d'imposta, pur essendo tenuti a farlo, dovranno sanare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso, nella misura minore tra l'importo storico e quello previsionale.

Il superbonus del 110%

L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. In particolare la norma incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le **spese siano sostenute dall'1.07.2020 al 31.12.2021**, prevedendo altresì che **l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo**. Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, oltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* del TUIR e per tutti quelli di riqualificazione energetica degli edifici, inoltre, viene prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione.

La detrazione potenziata al 110% si applica tuttavia soltanto agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché su parti comuni condominiali, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L'agevolazione, quindi, non riguarda seconde case unifamiliari, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti Ires.

Possono usufruire della **detrazione agevolata del 110%**:

- gli interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** (quindi il cappotto termico), che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. In questi casi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a 60.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM dell'11.10.2017;

- gli interventi **sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. In questi casi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a 30.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- gli interventi **sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a 30.000 euro** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110%, inoltre, spetta per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica come, ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari e la sostituzione di infissi, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano **eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati**.

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata, infine, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero, ove non sia possibile, il **conseguimento della classe energetica più alta**. Tale classe energetica deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (c.d. "APE") ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Crediti d'imposta per l'adeguamento e la sanificazione dei luoghi di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare imprese e lavoratori autonomi ad adottare le misure legate alla necessità di **adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro aperti al pubblico** (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, alberghi, musei, teatri, stabilimenti termali e balneari, ecc.) alle prescrizioni sanitarie ed alle

Le misure del Decreto Rilancio

misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, l'**art. 120** del Decreto "Rilancio" ha previsto un credito d'imposta del **60%** sulle spese sostenute nel 2020, fino ad un **importo massimo di 80.000 euro**.

Tra le spese oggetto dell'agevolazione in commento rientrano:

- gli interventi edilizi di rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi comuni, ingressi, o spazi medici;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta in commento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno **2021** esclusivamente in **compensazione**. È tuttavia possibile **cedere** detto credito d'imposta, anche in misura parziale, ad altri soggetti terzi. A tal fine occorre l'emanazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto inoltre non prevede l'esclusione di detto credito d'imposta dalla formazione del reddito; pertanto, allo stato attuale, risulta **imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Un'altra misura agevolativa è invece prevista dall'**art. 125** del decreto, che ha potenziato ed esteso agli enti del terzo settore, il credito d'imposta sulle **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e sull'acquisto dei dispositivi di sicurezza**, sostenute nel 2020 e documentate, fino a un massimo di **60.000 euro**. Anche in questo caso l'importo del credito è pari al **60%** delle spese sostenute.

Sono ammissibili al credito d'imposta in commento i costi sostenuti per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, e relative spese di installazione, sempre che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta per la sanificazione è utilizzabile in dichiarazione, ovvero in compensazione in F24, a decorrere dal giorno successivo al riconoscimento dello stesso (anche a tal fine occorre l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

A differenza del credito di cui all'art. 120 il credito d'imposta ex art. 125 **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Cessione bonus edilizi e crediti d'imposta COVID-19

L'art. 121 del DL n. 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- **per il c.d. "sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo di pari ammontare al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- **per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di cedere il credito d'imposta o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni condominiali;
- **efficienza energetica**, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 del DL n. 34/2020;
- **adozione di misure antisismiche**, comprese quelle per le quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “**bonus facciate**”);
- **installazione di impianti solari fotovoltaici**, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL n. 34/2020;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL n. 34/2020.

Per le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL n. 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 18.06.2020. Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL n. 34/2020, che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

L’art. 122 del Decreto Rilancio prevede inoltre la possibilità di effettuare la **cessione dei crediti d’imposta** riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ossia:

- il credito d’imposta per negozi e botteghe;
- il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Per il periodo **dal 19.05.2020 al 31.12.2020** i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sopra elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta anche in compensazione nel modello F24, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta saranno definite con prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Rimodulato il calendario delle scadenze per avvisi ed accertamenti fiscali con il Decreto Rilancio

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) è stata rimodulata gran parte delle scadenze dei **versamenti sospesi** dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità ed hanno finalmente trovato spazio le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di **avvisi bonari**, dimenticate dai precedenti decreti.

In particolare sono considerati tempestivi i seguenti versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra **l’8 marzo e il 31 maggio**, se effettuati entro il **16 settembre 2020**:

- somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36 bis Dpr 600/1973 e 54 bis Dpr 633/1972,
- somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ex art. 36 ter Dpr 600/1973,
- rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale riferito ai precedenti punti.

Sia nel caso della remissione in termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del **versamento rateale**, in **4 rate mensili** di pari importo.

L’articolo 149 del D.L. 34/2020 prevede inoltre la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di **accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della **rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione** dei contratti di locazione e contratti diversi, **atti di recupero, avvisi di liquidazione** emessi per omesso, carente o tardivo versamento **dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni**.

In particolare, sono prorogati i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il **9 marzo e il 31 maggio**. Altresì è possibile beneficiare della **proroga** per il versamento delle **rate correlate** agli atti di cui sopra in scadenza nello stesso periodo.

La **proroga al 16 settembre** trova applicazione anche ai fini del versamento delle **rate dovute** in seguito alle **definizioni agevolate dei Pvc** e degli **avvisi di accertamento**, nonché la definizione agevolata delle **liti pendenti bis** e la **regolarizzazione** delle **associazioni sportive** dilettantistiche ex artt. 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018.

Anche in questo caso i versamenti potranno essere effettuati in **un’unica soluzione** il 16 settembre o in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese.

L’articolo 154 del D.L. 34/2020 estende inoltre il periodo di **sospensione** dei termini di versamento dei **carichi affidati all’agente della riscossione**, inizialmente previsto fino al 31 maggio dal Decreto Cura Italia.

Le misure del Decreto Rilancio

Tutte le somme derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati** all'agente della riscossione, **in scadenza** nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 agosto 2020**, potranno essere quindi versate entro il **30 settembre**.

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le **rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 *“non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018”*. Per il pagamento entro 10 dicembre **non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

È infine utile ricordare che:

- per i **piani di dilazione** già **in essere** alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza** dalle rateazioni accordate avviene nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
- per i **contribuenti decaduti** dai benefici della definizione agevolata (*“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”*), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la **dilazione del pagamento** per le somme ancora dovute.

Riduzione dell'aliquota Iva sui dispositivi necessari per il contenimento dell'emergenza da COVID-19

L'art. 124 del DL rilancio ha previsto l'inserimento delle mascherine e degli altri dispositivi medici di protezione individuale all'interno della Tabella A, parte *II-bis*, allegata al DPR 633/72 (Testo unico dell'Iva), che prevede i beni a cui è applicata l'**aliquota Iva del 5%**.

Tenuto ulteriormente conto dello stato di emergenza sanitaria attuale è stato previsto un regime transitorio di maggiore favore, prevedendo che la cessione di tali dispositivi **sia esente da Iva fino al 31.12.2020**.

Resta tuttavia fermo il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni di tali beni per i soggetti che li vendono, seppur in esenzione.

L'aliquota Iva ridotta del 5% si applicherà pertanto con decorrenza dall'1.01.2021.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate

L'art. 137 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. DL *“Rilancio”*) proroga anche per questa estate le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, che erano state recentemente riattivate dalla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti all'1.01.2020. Con il nuovo provvedimento, anche per i beni posseduti dal prossimo **1° luglio** sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto od in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, c. 1, lett. a)-*c-bis*) del TUIR. A tal fine occorrerà che **entro il 30 settembre 2020**:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi **l'imposta sostitutiva dell'11%**, calcolata sul valore di perizia, per l'intero suo ammontare, ovvero limitatamente alla prima di tre rate annuali di pari importo.

Come in precedenza, infatti, sarà possibile eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso entro il 30 settembre 2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022. Tali rate dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30 settembre 2020.

Credito d'imposta per la capitalizzazione delle imprese

L'art. 26 del DL 34/2020 prevede, a fronte dell'aumento del capitale sociale delle società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia COVID-19:

- un credito d'imposta del 20% per il soggetto che effettua il conferimento;

- un credito d'imposta parametrato alle perdite dell'esercizio 2020, per la società conferitaria.

I benefici sono riservati alle medie imprese (con ricavi nel 2019 tra i 5 ed i 50 milioni di euro) che abbiano subito nel bimestre marzo-aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2020.

La norma di riferimento prevede che, se queste società (che abbiano la forma di società di capitali) aumentano il capitale sociale, al **soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del 20% dell'importo versato**, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d'imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro); **alla società, invece, compete un credito d'imposta pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto** (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La somma di questi crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000,00.

Nella pianificazione delle operazioni va, in primo luogo, considerato che l'aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e deve avvenire in denaro. In virtù del riferimento posto dalla norma ai "conferimenti in denaro (...) in esecuzione dell'aumento del capitale sociale", sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo; non sono invece agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), né gli aumenti a titolo gratuito.

Il legislatore vincola però il beneficio al fatto che l'aumento non avvenga nel contesto dei gruppi societari: non sono, quindi, agevolate le società che controllano direttamente od indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo. Il beneficio dovrebbe invece spettare se ad effettuare il conferimento è una persona fisica titolare di una partecipazione di controllo, o comunque qualificata.

Nella valutazione dell'operazione va poi tenuto conto che entrambi i crediti d'imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere riversati (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 (il riferimento alle "riserve" pare, però, indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza). Analoga decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.

I due crediti d'imposta non sono sempre "paralleli": i presupposti sono, infatti, comuni (le dimensioni dell'impresa, il calo dei ricavi nel secondo bimestre del 2020 e l'esecuzione dell'aumento di capitale in denaro). Mentre il beneficio per il socio si materializza sempre, quello per la società invece è vincolato al fatto che questa chiuda il 2020 con una perdita di esercizio.

La pianificazione dell'aumento di capitale sconta, in ogni caso, due problemi. Il primo è relativo a un'autorizzazione massima di spesa di 2 miliardi di euro per finanziare l'agevolazione. Per questo motivo è previsto che con apposito DM, da adottare entro il 18 giugno 2020, siano stabilite le norme di attuazione della misura, anche al fine di rispettare il suddetto limite di spesa.

Il secondo limite, ancora più stringente, deriva dal fatto che l'efficacia della misura agevolativa è vincolata all'autorizzazione della Commissione europea.

Indennità a favore di lavoratori autonomi iscritti ad albi professionali

Il decreto interministeriale del 29 maggio 2020 ha definito i beneficiari, le modalità ed i termini di erogazione dell'indennità per il mese di aprile 2020, pari a **600,00 euro**, in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Quanto alle condizioni, sono confermati i limiti definiti dal DM 28 marzo 2020. In sostanza il professionista deve aver percepito nel 2018:

- **un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro**, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
- **un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro**, con cessazione, riduzione o sospensione dell'attività autonoma o libero-professionale sempre a causa dell'emergenza sanitaria. A tal fine il decreto dispone che, per cessazione dell'attività, s'intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020 (anziché il 31 marzo 2020 del precedente decreto). Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa s'intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Non è stato ancora chiarito se, per i professionisti in regime forfetario, le spese

Le misure del Decreto Rilancio

possano essere computate, anziché analiticamente, applicando il coefficiente di redditività ordinariamente utilizzato ai fini della determinazione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva.

Analogamente alle altre indennità erogate dall'Inps, l'indennità per il mese di aprile sarà erogata in automatico dalle Casse di previdenza ai professionisti già beneficiari della medesima indennità per il mese di marzo. La domanda dovrà, invece, essere presentata, a partire **da lunedì 8 giugno ed entro mercoledì 8 luglio**, dai soli professionisti che non ne abbiano fruito in precedenza. Questi dovranno:

- verificare in modo specifico il rispetto delle predette condizioni reddituali;
- non risultare, alla data di presentazione della domanda, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione. La domanda va inoltrata a un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Recependo nel decreto il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, viene specificato che l'indennità per aprile è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di previdenza privati nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020, purché attestino l'esistenza di un reddito professionale entro i limiti sopra indicati. Vengono, inoltre, riproposte ed aggiornate le diverse ipotesi di incumulabilità dell'indennità in esame con:

- le erogazioni a sostegno del reddito previste dal DL "Cura Italia";
- le indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL "Rilancio";
- il reddito di cittadinanza;
- il reddito di emergenza.

Le misure per start-up, PMI innovative e ricerca privata

Il **Decreto Rilancio**, agli articoli 38 e seguenti, ha colmato una lacuna emersa in seguito ai primi interventi emergenziali contenuti nel **Decreto Cura Italia** e nel **Decreto Liquidità**, che avevano del tutto omesso misure di sostegno per le start-up e le PMI innovative.

Vengono definite "**start-up**", come previsto dalla norma che le ha istituite (art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), le società di capitali che: 1) sono costituite da non più di 60 mesi; 2) hanno la propria sede in Italia, o in uno stato UE, o in uno stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché con una sede produttiva o filiale in Italia; 3) hanno un totale del valore della produzione annua inferiore a Euro 5 milioni; 4) hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 5) non distribuiscono utili; 6) non sono state costituite in seguito a una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda; 7) abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 7.1) abbiano sostenuto spese in ricerca e sviluppo per un importo almeno pari al 15% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; 7.2) abbiano dipendenti o collaboratori, in misura almeno pari ad 1/3 della forza lavoro, che siano muniti di un dottorato di ricerca o lo stiano svolgendo, o siano in possesso di laurea e abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca presso istituti pubblici o privati; 7.3) abbiano almeno 2/3 dei dipendenti o collaboratori in possesso di laurea magistrale; 7.4) siano titolari, o depositarie, o licenziatarie di una privativa industriale, o siano titolari dei diritti relativi a un software originario registrato, che afferiscono all'attività d'impresa e all'oggetto sociale; 8) siano infine iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese.

Sono invece "**Piccole Medie Imprese innovative**", come previsto dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, le società, iscritte in un'altra apposita sezione speciale del Registro Imprese, che non siano contemporaneamente iscritte nella sezione delle start-up, che: 1) rientrano nella definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003; 2) rispettano le stesse condizioni già illustrate per le start-up per quanto riguarda la sede; 3) dispongano dell'ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da una società di revisione; 4) abbiano sostenuto costi imputabili ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in misura almeno pari al 3% dei costi totali o, in alternativa, 5) abbiano almeno un terzo del personale composto da soggetti in possesso di laurea magistrale, o un quinto del personale composto da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori o, in ulteriore alternativa, 6) siano proprietarie di una forma di privativa intellettuale o di protezione del software.

Per quanto riguarda le numerose e articolate misure agevolative previste dal Decreto Rilancio si riportano sinteticamente le seguenti, contenute nell'art. 38 del Decreto Rilancio, rubricato "Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative":

Il supporto alla liquidità

Per garantire maggiore liquidità alle start-up e alle PMI innovative in questa fase di ripresa dal Covid-19, l'art. 38, commi 1-3, del Decreto Rilancio ha incrementato di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2020 del fondo destinato a sostenere gli incentivi pubblici di cui al programma "Smart&Start Italia" introdotto con il D.M. 24 settembre. Ha inoltre destinato al "Fondo di sostegno per il Venture Capital" (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 200 milioni di euro per il 2020, destinati a sostenere investimenti nel capitale delle predette società. Tali investimenti possono essere effettuati anche tramite strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari che possono prevedere il rimborso dell'apporto effettuato. Occorre tuttavia ancora un decreto attuativo del MISE che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il supporto alla fase di incubazione e accelerazione

Per le finalità in oggetto il Decreto ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi di accelerazione e di incubazione prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e soggetti pubblici o privati operanti nel settore del venture capital. Questa misura, definita "smart money", pur se di importo più contenuto rispetto a quelle illustrate precedentemente, è particolarmente efficace in quanto consentirà alle start-up innovative, nelle fasi iniziali del processo di sviluppo e ricerca, di accedere alle fasi di incubazione e accelerazione beneficiando di coperture finanziarie per il sostenimento dei relativi costi, onde poter passare alle fasi di execution e investment ricorrendo al mercato dei capitali o accedendo alla piattaforma "Smart&Start Italia".

Proroga dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese

Il termine massimo per l'iscrizione in oggetto, riferito alle start-up innovative, attualmente di 5 anni, viene prorogato di 12 mesi, passando quindi a 6 anni. Il legislatore ha infatti ritenuto che gli effetti economici dell'epidemia di Covid-19 impatteranno inevitabilmente sui programmi di business e sui piani economici delle società suddette.

Gli incentivi per gli investitori

Le persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative possono beneficiare di una **detrazione** dall'imposta sul reddito in misura pari al 50% dell'importo investito, fino ad un investimento massimo di euro 100.000,00 per ogni anno, anche se suddiviso su più start-up o PMI innovative, purché siano iscritte nelle rispettive sezioni speciali del Registro Imprese. L'investimento, per beneficiare della detrazione, deve essere mantenuto per almeno tre anni. Gli investimenti possono essere effettuati sia direttamente, sia indirettamente tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.

Contratti di Ricerca&Sviluppo (R&D) extra muros

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo il Decreto in esame prevede che le start-up innovative siano equiparate, ai fini dei contratti R&D extra muros, alle università e ai centri di ricerca. Pertanto i costi sostenuti dalle start-up innovative per le attività di R&D tramite contratti extra muros possono concorrere a determinare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), commi da 198 a 2019 dell'art. 1. Per maggiori informazioni sui presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte con la normativa citata si rinvia alla rivista online dell'Agenzia delle Entrate "Fisco Oggi", edizione del 21 gennaio 2020.

Fondo per il trasferimento tecnologico

Il Decreto Rilancio ha istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) il "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" con una dotazione di 500 milioni di euro per il solo 2020. Lo scopo è quello di rendere più efficiente il meccanismo di collaborazione tra soggetti privati e partner pubblici, soprattutto universitari, per sviluppare progetti innovativi e dar vita a spin-off societari da parte di università ed enti di ricerca.

Investors Visa For Italy

La Legge Finanziaria per il 2017 ha introdotto un particolare visto per i cittadini non UE che effettuano investimenti in aree o settori strategici per l'economia italiana. Il Decreto Rilancio agevola la concessione di tale visto dimezzando le soglie minime che erano state fissate dalla Finanziaria per accedere a tale beneficio. Ora infatti è sufficiente effettuare investimenti per euro 500.000,00 (invece della precedente soglia di euro 1.000.000,00) in una società di capitali. Per le start-up innovative la soglia minima è ridotta ad euro 250.000,00, a fronte del precedente importo di euro 500.000,00.

Le misure del Decreto Rilancio

Bonus vacanze

È stato previsto un bonus vacanze per le famiglie con reddito ISEE inferiore ad euro 40.000, da utilizzare per il pagamento dei servizi alberghieri, ivi compresi bed and breakfast ed agriturismi, in località esclusivamente italiane. Il bonus ammonta a 500 euro per ogni nucleo familiare e scende ad euro 300 per i nuclei composti da due persone ed a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il bonus è usufruibile per l'80% come sconto, praticato direttamente dall'esercente, sull'ammontare dovuto per il servizio reso e per il restante 20% è riconosciuto come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi di uno dei componenti del nucleo familiare. È importante precisare che il reddito ISEE non è il reddito complessivo IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi, ma è un reddito che tiene conto anche di tutte le proprietà sia immobiliari, che mobiliari, che finanziarie dell'intero nucleo familiare. Occorre pertanto recarsi presso gli enti preposti (patronati, caf, ecc.) per il conteggio del reddito ISEE 2018, al fine di avere la relativa attestazione necessaria per godere di tale bonus.

Esenzione dal pagamento dell'acconto IMU 2020 per il settore del turistico

L'art. 177 del Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione dall'acconto Imu 2020 per le seguenti tipologie di immobili: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili di stabilimenti termali, immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, della case ed appartamenti per vacanza, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. Pertanto si può godere dell'esenzione indipendentemente dalla categoria catastale degli edifici (ad eccezione degli immobili D/2), in quanto ciò che conta è la destinazione d'uso turistico-ricettiva. È stato però previsto che per poter godere dell'esenzione dall'acconto Imu il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore delle attività turistiche.

Altre novità introdotte dal DL Rilancio

Tra le novità residuali si segnala l'innalzamento, per il solo anno 2020, **da 700.000,00 ad un milione di euro** del limite massimo dei crediti di imposta e contributivi:

- compensati nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La nuova disposizione incide solo sull'ammontare della soglia massima di compensazione, restando necessario il rispetto dei vincoli e delle formalità previste dalla vigente normativa per potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. Per potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, il contribuente, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per un valore superiore a 5.000,00 euro annui, è tenuto comunque al rispetto dei seguenti requisiti formali:

- apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) sulla dichiarazione o sull'istanza dalla quale emerge il credito;
- preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

Altra novità è l'ampliamento dell'utilizzo del modello **730 "senza sostituto"**, seppur in presenza di un sostituto d'imposta, al fine di evitare difficoltà nell'effettuazione dei conguagli a causa dell'emergenza sanitaria ed economica.

In ultimo si segnala la proroga dal 30.06.2020 al 31.12.2020 del terminare per completare gli investimenti agevolati col super-ammortamento, di cui all'art. 1 del DL 34/2019, prenotati a fine 2019.

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

Conformemente a quanto disposto in tema di contratti bancari, per i contratti finanziari ed assicurativi, conclusi tra il 19.05.2020, data di entrata in vigore del DL 30/2020, e il termine dello stato di emergenza, attualmente fissato per il 31.07.2020, si prevede che gli stessi soddisfino il requisito e abbiano l'efficacia probatoria dei documenti informatici, anche se il cliente esprime il consenso via posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, se il consenso così manifestato sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna della copia del contratto e della

documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mettendo a disposizione del cliente copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole. L'intermediario dovrà consegnare al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza il cliente può usare le stesse modalità semplificate anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Finanziamenti e contributi

Ampliate le attività commerciali beneficiarie del Bonus Piemonte

Con l'approvazione della legge regionale n. 13 del 29.05.2020 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari del Bonus Piemonte. L'art. 14 della legge in commento, attraverso l'inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 12 del 15.05.2020, ha previsto un c.d. "ulteriore bonus una tantum a fondo perduto", stabilendo, al comma 1, che *"al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, (...) a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, (...) mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto"*.

Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.

Le nuove attività beneficiarie del contributo a fondo perduto sono state tassativamente elencate al comma 2 del predetto articolo. Di seguito si riporta l'elenco dei "nuovi" codici ATECO ammessi, con descrizione della relativa attività, per i quali l'importo del contributo concesso ammonta a 1.500 euro (si precisa che resta invariata la possibilità di richiedere il contributo per le attività elencate nel numero di maggio del nostro notiziario).

Nuove attività destinatarie del Bonus Piemonte:

- **47.51** Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;
- **47.53** Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati;
- **47.53.11 - 47.53.12** Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine;
- **47.53.2** Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- **47.54** Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
- **47.59.1 - 47.59.2 - 47.59.3** Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati;
- **47.59.4** Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- **47.59.5** Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
- **47.59.6** Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- **47.59.9** Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.;
- **47.59.91** Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
- **47.59.99** Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.;
- **47.63** Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- **47.64** Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati;
- **47.64.1** Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- **47.64.2** Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- **47.65.00** Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- **47.76.1 - 47.76.2** Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- **47.77.00** Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- **47.78** Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;
- **47.78.10** Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;

Finanziamenti e contributi

- **47.78.3** Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;
- **47.78.31** Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte);
- **47.78.32** Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato;
- **47.78.33** Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
- **47.78.34** Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
- **47.78.35** Commercio al dettaglio di bomboniere;
- **47.78.36** Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
- **47.78.37** Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
- **47.78.50** Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- **47.78.9** Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari;
- **47.78.91** Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
- **47.78.92** Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
- **47.78.99** Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.;
- **47.79** Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
- **79.90.1** Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- **79.90.11** Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- **79.90.19** Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.;
- **95.2** Riparazione di beni per uso personale e per la casa;
- **95.21.00** Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;
- **95.22.01 – 95.22.02** Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio;
- **95.23.00** Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili;
- **95.24.01 – 95.24.02** Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
- **95.25.00** Riparazione di orologi e di gioielli;
- **95.29.0** Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa;
- **95.29.01** Riparazione di strumenti musicali;
- **95.29.02** Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette);
- **95.29.03** Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie;
- **95.29.04** Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso;
- **95.29.09** Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.

Consulenza del lavoro

Cassa integrazione DL 34/2020

Il DL 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" modifica l'articolo 19 del DL 18/2020 in merito alle norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il periodo di cassa integrazione è stato esteso di ulteriori cinque settimane per i periodi dal 23.02.2020 al 31.08.2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso di nove settimane. Sono riconosciute inoltre ulteriori quattro settimane per i periodi intercorrenti dall'1.09.2020 al 31.10.2020.

Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo è possibile fruire delle predette quattro settimane anche nei periodi precedenti il primo settembre 2020.

La norma inoltre reintroduce l'obbligo di consultazione sindacale che deve essere svolta in via telematica entro i tre giorni successivi a quello di comunicazione preventiva di richiesta della prestazione.

L'art. 71 del DL 34/2020 introduce una nuova procedura per la richiesta di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e il relativo pagamento diretto con causale COVID-19.

In particolare, inserendo il nuovo art. 22-*quater* nel DL 18/2020, si prevede che i trattamenti di CIG in deroga concessi dopo le prime 9 settimane, riconosciuti dalle Regioni e Province autonome, possano essere concessi dall'Inps in seguito ad apposita istanza presentata dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome (c.d. aziende "plurilocalizzate"), il trattamento in questione potrà ancora essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Operativamente, la domanda di accesso alla CIG in deroga potrà essere trasmessa decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2020, ossia dal 18.6.2020, alla Sede Inps competente per territorio. Successivamente, per le aziende si prevedono due termini differenti per presentare le istanze, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed entro 15 giorni per le aziende che si avvalgono del pagamento diretto.

Bonus baby sitting

L'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha esteso da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del decreto "Cura Italia".

Inoltre, modificando l'art. 23, comma 8, del Cura Italia (D.L. 18/2020), il decreto rilancio ha incrementato da 600 a 1.200 euro (per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario l'aumento previsto è da 1.000 a 2.000 euro) il limite massimo complessivo dei bonus che possono essere riconosciuti, in alternativa al congedo parentale. Si tratta nello specifico del:

- "bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting", da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia);
- nuovo "bonus per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia", erogato direttamente al richiedente e non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

I bonus possono essere erogati fino al 31 luglio 2020.

I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia spettano, nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori.

Bonus fino a 1.200 euro

Spettano a:

- dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Richiamando le indicazioni già fornite dall'Inps con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, si ricorda che i bonus in commento sono incumulabili con l'utilizzo del congedo parentale straordinario previsto dal Cura Italia per un massimo complessivo di 30 giorni (durata così estesa dal decreto rilancio).

Inoltre i bonus non possono essere erogati se l'altro genitore risulta percettore di Naspi ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore, alla data della domanda.

Infortunio da COVID-19

L'Inail, con la circ. 20.5.2020 n. 22, ha fornito chiarimenti in materia di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19 precisando che:

- il contagio avvenuto sul posto di lavoro costituisce infortunio, in quanto l'Inail equipara la causa violenta tipica dell'infortunio a quella virulenta, tipica delle malattie;
- sebbene non possa sussistere la prova fisica che il contagio sia avvenuto sul posto di lavoro, è possibile il riconoscimento dell'origine professionale sulla base di un giudizio di ragionevole probabilità;
- indennizzare un caso di contagio da COVID-19 non significa imputare una condotta omissiva in capo al datore di lavoro. Per riconoscere la responsabilità aziendale occorre riconoscere la colpa, che è ipotizzabile solo in caso di violazione delle prescrizioni e delle linee guida fornite dal Governo e dai protocolli anti contagio;
- da parte dell'Inail, l'azione di regresso verso il datore di lavoro verrà attivata solo in caso di condanna penale dello stesso o se dalle indagini svolte risulti senza dubbio che il datore di lavoro non ha attuato le misure di contenimento del rischio di contagio.

Consulenza del lavoro

Lavoro sommerso e irregolare

Nel testo definitivo dell'art. 103 del DL 19.5.2020 n. 34, sulla emersione dei rapporti irregolari, si rinvengono correzioni e integrazioni rispetto alle bozze che erano circolate, quali:

- l'aumento da 400,00 a 500,00 euro del contributo dovuto dai datori di lavoro per ciascun lavoratore da regolarizzare e la diminuzione da 160,00 a 130,00 euro del contributo per i lavoratori con permesso di soggiorno scaduto, al netto degli oneri a carico dell'interessato (da definire con decreto nella misura massima di 30,00 euro);
- la possibilità per i cittadini stranieri di dimostrare il soggiorno in Italia prima dell'8.3.2020 anche con qualsiasi documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Le istanze dovranno essere presentate dall'1.6.2020 al 15.7.2020 secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale da emanarsi entro 10 giorni dal 19.5.2020.

L'ambito di applicazione della disposizione è limitato a tre settori:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacultura e attività connesse;
- assistenza alla persona;
- lavoro domestico.

Bonus lavoro domestico

L'Inps ha pubblicato il messaggio n. 2184 del 26 maggio 2020, con cui rende noto che è in linea la procedura per la presentazione on line delle domande di indennità a favore dei lavoratori domestici, introdotta dal Decreto Rilancio. L'indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'indennità per lavoro domestico è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall'Inps in un'unica soluzione.

Per poter presentare la domanda il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'Inps;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali è possibile richiedere il PIN all'Inps.

Non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale o i servizi di patronato.

Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
- di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
- di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Dopo che l'utente ha presentato la domanda di indennità on line, gli sarà rilasciata una ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo identificativo univoco. La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito Inps, nella medesima sezione dove si è presentata la domanda. La domanda verrà messa comunque subito in lavorazione, anche in assenza della protocollazione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 ed il 14 giugno 2020, è pari allo 0,625000%.

Scadenziario mese di luglio

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Mercoledì 1	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis, c. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno
Venerdì 10	Contributi Inps	Datori di lavoro domestico	Versamento, in via telematica o mediante bollettino Mav, dei contributi relativi al trimestre aprile – giugno.
Giovedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2020.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. I) del TUIR.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 20	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile – giugno.
Sabato 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
Sabato 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre aprile – giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
Sabato 25	Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
Martedì 28	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 28 giugno	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle Imprese.
Giovedì 30	Irpef, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'Irpef, alle addizionali Irpef e all'Irap (se soggetto passivo);
Giovedì 30	Irap, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4% del saldo Irap per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020.
Giovedì 30	Ires, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli Redditi 2020 e Irap 2020.
Giovedì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
Venerdì 31	Iva	Commercianti al minuto e soggetti assimilati, con volume d'affari 2018 fino a 400.000,00 euro, che non si sono ancora dotati di un registratore telematico	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, con strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni: - effettuate nel mese precedente; - certificate mediante scontrino o ricevute fiscale.
Venerdì 31	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile – giugno.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.